

# Paesi black list in tre elenchi. Vale la data di sostenimento costi

**Le regole.** Nel 2024 si è passati da 16 a 11 giurisdizioni non cooperative da monitorare. La deduzione ammessa entro il limite del valore normale



**Per individuare la localizzazione dell'operazione è rilevante solo il Paese del fornitore diretto**



**Il passaggio in white list decorre dalla modifica pubblicata sulla Gazzetta Ue**

**Luca Gaiani**

Le tre black list 2024 dei Paesi non cooperativi complicano il monitoraggio dei costi nel modello Redditi 2025. L'aggiornamento periodico dell'elenco Ue delle giurisdizioni fiscalmente non collaborative richiede alle imprese di tracciare i costi a seconda della data di sostenimento e tenendo conto della pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» dell'Unione europea della nuova lista. Nel corso del 2024, si è passati progressivamente da 16 a 11 giurisdizioni da monitorare. L'indicazione in dichiarazione è necessaria anche se i costi sono di importo contenuto entro il valore normale e dunque interamente deducibili.

## Costi black list deducibili al valore normale

I commi 9-bis e seguenti dell'articolo 110 del Tuir, al fine di rispettare le linee guida comunitarie, impongono alle imprese di evidenziare separatamente nella dichiarazione dei redditi i costi sostenuti in territori offshore. La norma, più precisamente, si riferisce ai componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con contribuenti (imprese o professionisti) domiciliati o localizzati in Paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali redatta dal Consiglio dell'Unione europea.

Questi costi sono deducibili entro il limite del valore normale del bene o del servizio acquistato (articolo 9 del Tuir). Se il costo eccede tale soglia, l'importo eccedente può essere dedotto a condizione che il contribuente dimostri che le operazioni, oltre ad aver avuto concreta esecuzi-

zione (requisito sempre richiesto), rispondono ad un effettivo interesse economico.

È consentita, a tal fine, la presentazione di un interpello «probatorio» (attuale lettera e dell'articolo 11 della legge 212/2000), procedimento che, dopo la revisione dello Statuto del contribuente, è però riservato alle società in cooperative compliance.

Se il fornitore offshore è una società controllata alla quale si applica la norma Cfc (articolo 167 del Tuir), il costo è interamente deducibile, tenendo conto che il reddito della controparte (compreso il provento che ha generato il costo italiano) viene imputato per trasparenza al socio di controllo residente.

## Monitoraggio in dichiarazione

In ogni caso, e dunque anche qualora i costi siano inferiori al valore normale (e deducibili al 100%), occorre evidenziarne l'importo nella dichiarazione. Nel campo RF31 (codice 70) si indica, tra le variazioni in aumento, il totale dei costi, mentre nel campo RF55 si iscrive, come variazione in diminuzione, l'ammontare deducibile (codice 92 nel limite del valore normale o cod. 93 se si fornisce la prova richiesta dalla legge).

Nel corso del 2024 (si veda la tabella a fianco), l'elenco è stato modificato dal Consiglio Ue due volte, sicché le imprese devono considerare tre liste diverse. Sono stati prima eliminati (dal 26 febbraio) Bahamas, Belize, Seychelles, Turks e Caicos e successivamente (dal 18 ottobre) è uscito lo Stato di Antigua e Barbuda.

La data di efficacia della modifica (e dunque dell'uscita dei diversi Stati) è, come indicato nelle conclusioni del Consiglio, quella di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» dell'Unione

europea (Assonime, circolare 19/2023). Il riferimento temporale, dal lato del contribuente italiano, è invece il momento di sostenimento del costo secondo regole di competenza. Ad esempio, l'eliminazione dalla black list di Antigua (che ha effetto dal 18 ottobre 2024, data della Gazzetta Ue C-6322) comporta che le operazioni con fornitori di tale Paese devono essere monitorati per i costi sostenuti fino al 17 ottobre 2024. Dal giorno successivo, la deduzione non richiede evidenza in dichiarazione.

L'omessa o incompleta indicazione delle spese in questione fa scattare la sanzione (articolo 8 comma 3-bis del Dlgs 471/1997) pari al 10% delle spese stesse, con un minimo di 500 e un massimo di 30 mila euro. Laddove si associ anche l'indeducibilità dell'onere (per violazione del limite del valore normale), si aggiungerà la sanzione per dichiarazione infedele (70% della maggiore imposta accertata).

Per individuare la localizzazione dell'operazione (entro o fuori la lista), rileva solo il Paese del fornitore diretto, non essendo necessario indagare sulla residenza della controllante (Cassazione, 2960/2024). Ad esempio, un fornitore statunitense non sarà black list neppure se controllato da una holding delle Isole Vergini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




## L'intreccio degli elenchi

DS6901

DS6901

Come cambiano i paesi della blacklist nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea



(\*) Lista confermata il 18 Febbraio 2025. Fonte: elaborazione dati Il Sole 24 Ore